



SENT. N. 28/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23565** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

G. SAS DI M.F. & C. (cod. fisc. *omissis*),

con sede legale in *omissis*, Via *omissis*, in persona del curatore

fallimentare Barberis Massimo Gianfelice, pec:

f49.2019torino@pecfallimenti.it;

C.R., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis* il

omissis e residente in *omissis*, C.so *omissis*, rappresentato e difeso

dall'Avv. Maria Clotilde INGRASSIA del Foro di Torino, e con domicilio

eletto presso il suo studio in Orbassano (TO), V. Roma n. 28, come da procura

speciale in atti, pec: *mariaclotildeingrassia@pec.ordineavvocatitorino.it*;

Z.E.R., cod. fisc. *omissis*, nato a

	omissis, l'omissis, ivi residente in via omissis, nella qualità di legale	
	rappresentante, già socio accomandatario illimitatamente responsabile della	
	società “G. DI Z.E.R. & C. SAS”;	
	M.F. , cod. fisc. omissis, nato a	
	omissis, il omissis, residente a omissis, in via omissis n.	
	12-lettera 5, nella qualità di legale rappresentante, già socio accomandatario	
	illimitatamente responsabile della società “G. SAS DI M.	
	F. & C”;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, con l’assistenza del	
	Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM)	
	e la difesa del convenuto, come da verbale.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con atto di citazione del 17 marzo 2023, agiva nei	
	confronti di G. S.a.s. di M.F. & C., M.G.	
	C.R., Z.E.R. e M.F.	
	per sentirli condannare al risarcimento del danno nei confronti di	
	Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte, per l’importo di euro	
	7.089,30.	
	A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è la mancata	
	restituzione del finanziamento, a valere sulla L.R. 1/2009, “Fondo per lo	
	sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione Artigianato”,	
	concesso alla convenuta G. di M.G. & C. SAS da	
	Finpiemonte s.p.a. con nota del 23.12.2013 ed erogato per l’importo di euro	
	36.400,00 in data 14.01.2014.	
	- pag. 2 di 13 -	

	In particolare, rammenta la Procura, l'odierna convenuta G. S.a.s.	
	ometteva di trasmettere il rendiconto delle spese sostenute entro il termine	
	convenuto del 13.01.2015, circostanza che, ai sensi della D.G.R. n. 63-13339	
	del 15/02/2010, disciplinante il programma degli interventi di cui alla	
	menzionata legge regionale, prevede la revoca totale del finanziamento.	
	Inoltre, prosegue la Procura attrice, l'impresa variava la denominazione e la	
	compagine sociale in "G. SAS, di C.R. & C.", in data	
	04.02.2016, e poi in "G. SAS, di Z.E.R. & C.",	
	in data 13.05.2016.	
	Successivamente, in data 01.03.2017, l'impresa perdeva la qualifica di impresa	
	artigiana, variando nuovamente la denominazione e la compagine sociale in	
	"G. SAS di M.F. & C.".	
	In relazione a tali circostanze, con provvedimento prot. 18-03913 del	
	14.02.2018 Finpiemonte provvedeva alla revoca del finanziamento, intimando	
	la restituzione della somma di complessivi euro 16.313,23.	
	In seguito ad ulteriori recuperi effettuati da Finpiemonte, la Procura dà atto che	
	il debito residuo ammonta ad euro 7.089,30, di cui euro 6.102,38 per capitale	
	ed euro 986,92 per oneri.	
	In diritto, richiamata l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la	
	percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei	
	convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, la società convenuta, nella persona	
	del suo amministratore M.G., ha presentato la domanda di	
	contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal	
	- pag. 3 di 13 -	

bando (mancata rendicontazione nei termini e cessazione di impresa), così determinando il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

Analoga responsabilità, sostiene la Procura, va estesa in capo a C.R.

Z.E.R. e M.F., quali successivi soci

accomandatari, amministratori e legali rappresentanti della società.

Con comparsa 24 luglio 2023 si costituiva il convenuto C.R.

eccependo la propria estraneità alla vicenda. Il convenuto, infatti, ricordava di

aver acquistato dal Sig. M.G. il 50% delle quote societarie in

data 4.2.2016, salvo poi rivenderle a sua volta al sig. Z.E.R.

in data 13 maggio 2016. Richiama ancora, l'accordo del 13 maggio 2016 con

cui il sig. Z. si accollava interamente i debiti del convenuto C.

nei confronti del sig. M., debiti derivanti dalla prima cessione di quote

avvenuta tra questi ultimi.

Con comparsa del 27 luglio 2023 si costituiva il convenuto M.

G., avanzando richiesta di definizione con rito breviate: il relativo giudizio

veniva definito, ai sensi dell'articolo 130, comma 8, c.g.c., con sentenza 19

dicembre 2023, n. 333.

Nessuno si è costituito per la G. SAS di M.F. & C.,

Z.E.R. e M.F..

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin

qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

La difesa del convenuto C. ha richiamato il contenuto della comparsa

di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. La domanda deve essere accolta.

2. In via preliminare, stante la ritualità delle notifiche, va dichiarata la contumacia dei convenuti G. SAS di M.F. & C.

(notifica a mezzo PEC al curatore fallimentare in data 27.03.2023), Z.

E.R. (notifica ex art. 140 c.p.c.) e M.F.

(notifica a mani proprie in data 29.03.2023).

2.1 Sempre in via preliminare, va dato atto che il danno residuo, come da comunicazione di Finpiemonte 22 giugno 2023, ammonta ad euro 4.400,92.

Tale importo, peraltro, viene confermato dalla stessa Procura regionale nel parere ex art. 130 c.g.c., reso con nota 26 luglio 2023.

3. Venendo all'esame del merito, va innanzitutto ricordato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite 07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei Conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

Anche per quanto riguarda i singoli soci, va ricordato che la sussistenza della

giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provocino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione”*.

3.1 In punto di fatto, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 12/11/2013, l'impresa G. Di M.G. & C. Sas

presentava domanda di agevolazione a valere sulla L.R. 01/09 per l'acquisto di macchinari, impianti tecnici, automezzi allestiti, autoveicoli nuovi specifici per l'attività aziendale, e per la copertura del costo delle commissioni di garanzia;

- in data 23/12/2013, Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del

	Gruppo Tecnico di Valutazione, concedeva all'impresa beneficiaria un	
	finanziamento pari a euro 52.000,00, per la realizzazione dell'intervento presso	
	la sede sita in Moncalieri, Via Sestriere 21, da realizzare entro 11 mesi	
	dall'erogazione del prestito;	
	- in data 14/01/2014, Finpiemonte S.p.A. procedeva all'erogazione in favore	
	dell'impresa dell'importo di euro 36.400,00;	
	- in data 14/12/2014, scadeva il termine per la conclusione dell'investimento	
	agevolato;	
	- in data 13/01/2015, scadevano i termini per la presentazione della	
	rendicontazione finale, come previsto ai sensi dell'art. 7 delle "Procedure per la	
	presentazione delle domande di finanziamento" (Allegato A del Programma) a	
	valere sulla legge in oggetto, in virtù del quale l'impresa artigiana, nei 30 giorni	
	successivi alla data di conclusione dell'investimento, deve trasmettere al	
	Gruppo Tecnico di Valutazione, presso Finpiemonte, il rendiconto delle spese	
	sostenute;	
	- in data 4/02/2016, l'impresa variava la denominazione e la compagine sociale	
	diventando G. Sas, di C.R. & C.;	
	- in data 13/05/2016, l'impresa variava la denominazione e la compagine sociale	
	diventando G. Sas, di Z.E.R. & C.;	
	- in data 1/03/2017, l'impresa perdeva la qualifica di impresa artigiana, e	
	variava la denominazione e la compagine sociale in G. Sas di M.	
	F. & C.;	
	- ad oggi non è pervenuta la rendicontazione finale.	
	La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella	
	fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del	
	- pag. 7 di 13 -	

contributo pubblico percepito dalla convenuta G..

3.2 Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi estratto della DGR n. 63-13339 del 15/02/2010 prevedeva l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici (avviamento di nuove imprese artigiane; introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi; miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti; miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa; introduzione di un sistema di qualità certificabile; promozione e sviluppo dell'impresa artigiana sui mercati locali, nazionali e internazionali), nell'ottica di un sostegno all'economia e, quindi, all'occupazione.

Ai sensi del menzionato Programma sussisteva un preciso dovere di realizzazione e rendicontazione dell'intervento entro termini stabiliti.

L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 10 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del danno azionato dalla Procura Regionale.

È chiaro, infatti, che, se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica e questa cessa prima ancora che l'ente erogante sia posto nelle condizioni di verificare l'effettività delle spese, viene da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

D'altra parte, va ricordato che la mancata rendicontazione di una spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (da ultimo, C. conti, sez. III app., 22 settembre

2020, n. 152).

3.3 Quanto ai soggetti responsabili, oltre alla società beneficiaria del finanziamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico.

Nella fattispecie in esame, pertanto, risponde del danno azionato dalla Procura erariale la società beneficiaria G. s.a.s. di M.F. & C.

Quanto al socio amministratore M.G., soggetto firmatario della domanda di finanziamento, questi, come già ricordato, ha definito la propria posizione debitoria mediante rito abbreviato, con il versamento di una somma pari al 20% del debito residuo di euro 4.400,92.

3.4 Rispondono del danno, altresì, i soci amministratori C., Z.

e M., tutti succedutisi nella carica di socio amministratore della G. s.a.s.

Come già affermato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 298/2023), tali amministratori hanno “*perseverato nella condotta di omissione della presentazione del rendiconto obbligatorio*”, adempimento di carattere imprescindibile di carattere permanente e non istantaneo.

Quanto all’elemento soggettivo della colpa grave, se non del dolo, quanto meno di carattere contrattuale, va evidenziato che la cura delle risorse finanziarie pubbliche, nella specie la loro finalizzazione agli obiettivi per i quali erano state concesse a titolo di agevolazione per il conseguimento di obiettivi sottesi a politiche pubbliche di rilancio economico del territorio del Piemonte, è circondata da garanzie rinforzate, trattandosi, appunto, di risorse appartenenti

alla fiscalità generale; sicché, l'imprenditore subentrante, che, come nella fattispecie, acquisti una quota della società beneficiaria di pubblici contributi, non può dirsi esente dai medesimi obblighi di diligenza (nella specie, obblighi di restitutori e di rendicontazione) che incombevano sui soci originari che abbiano ceduto le loro quote e ai quali il medesimo necessariamente in tutto succede; tanto più, ove si consideri che l'appetibilità della quota societaria acquistata non può non essere correlata alla concessione dell'agevolazione pubblica ottenuta, pur dai soci originari.

Ne discende che, come ogni altro cittadino che si accinga all'investimento di risorse proprie, anche il socio subentrante, a maggior ragione trattandosi di società beneficiaria di risorse dei cittadini, è tenuto ad una scrupolosa analisi del prodotto che acquista (nella specie, un'azione o quota societaria), rimanendo onerato di ogni obbligo sotteso all'ordinaria concessione dell'agevolazione pubblica, nella specie dando conto e ragione della finalizzazione delle risorse finanziarie ottenute, anche attraverso l'ottemperanza al fondamentale obbligo di rendicontazione.

Al socio subentrante, pertanto, va ascritto, ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa contestata dalla Procura, un comportamento di trascuratezza negli obblighi di diligenza che ad esso incombono, qualificabile, in assenza, come nella specie, di giustificazioni, anche quale dolo.

In definitiva, in presenza di risorse derivanti dalla collettività, è doveroso riconoscere in capo ai soggetti comunque coinvolti nella loro gestione un onere di diligenza elevatissimo che, in vicende come quella in esame, si sostanzia nell'imperativo della verifica dell'esistenza di finanziamenti pubblici in atto e nel rispetto delle relative condizioni fondamentali.

Ciò posto, come indicato nella sentenza n. 298 citata, va affermato “che l’omessa puntuale e corretta rendicontazione e l’omessa restituzione delle somme di spettanza pubblica sono senz’altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti dei convenuti, quali amministratori unici e legali rappresentanti, domini di fatto della società percettrice. I predetti convenuti hanno infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell’ambito della società, si sono direttamente ingeriti nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt’oggi, alla restituzione dell’indebito, nonostante l’intimazione di Finpiemonte spa; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, essi stessi agenti contabili di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021)”

I convenuti devono quindi rispondere, in solido, dell’ammanco pubblico con la società da essi medesimi pro tempore amministrata.

3.5 In ordine alla quantificazione del danno, occorre considerare che una quota dello stesso è già stata liquidata a carico del convenuto M. attraverso il rito abbreviato, quota pari al 20% del *petitum*: il danno residuo, pertanto, è pari ad euro 3.520,74.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

	in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Dichiara la contumacia di G. S.A.S. di M.F. & C.,	
	Z.E.R. e M.F.;	
	Condanna G. SAS di M.F. & C., in persona del	
	curatore fallimentare, M.F., C.R. e	
	Z.E.R., in solido tra loro, al pagamento della somma	
	di euro 3.520,74 (tremilacinquecentoventi/74) in favore di Finpiemonte S.p.A.,	
	oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell’erogazione del finanziamento <i>de</i>	
	<i>quo</i> sino al deposito della Sentenza, e oltre agli interessi legali dal dovuto al	
	saldo;	
	Condanna G. SAS di M.F. & C., in persona del	
	curatore fallimentare, M.F., C.R. e	
	Z.E.R., in solido tra loro, al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro 913,32	
	(novecentotredici/32).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 con	
	l’intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Luigi GILI Consigliere	
	Cristiano BALDI Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	- pag. 12 di 13 -	

	Cristiano BALDI	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 14/03/2024		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina Scrugli		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30		
	giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati		
	personali"		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di		
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, data della firma digitale		
	Il Presidente		
	Marco PIERONI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno		
	2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati		
	identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.		
	Torino, 14/03/2024		
	Il Direttore della Segreteria		
	Caterina SCRUGLI		
	<i>F.to digitalmente</i>		
	- pag. 13 di 13 -		